



## PRIVACY E DIRITTO ALL'OBLIO

ANNAMARIA GIULIA PARISI

*Il peso del passato  
potrebbe divenire un terribile fardello,  
se connesso ad una memoria permanente.  
(Borges, Funes, o della memoria, in Finzioni)*

*“Teri la ‘damnatio memoriae’, oggi l’obbligo del ricordo. Che cosa diviene  
la vita nel tempo in cui “Google ricorda sempre”?  
L’implacabile memoria collettiva di Internet, dove  
l’accumularsi d’ogni nostra traccia  
ci rende prigionieri d’un passato destinato a non passare mai, sfida la  
costruzione della personalità libera dal peso d’ogni ricordo,  
impone un continuo scrutinio sociale da parte di una infinita schiera di persone che possono facilmente  
conoscere le informazioni sugli altri. Nasce da qui il bisogno di difese adeguate,  
che prende la forma della richiesta di diritti nuovi  
– il diritto all’oblio, il diritto di non sapere, di non essere ‘tracciato’ –, suscettibili non solo  
di più diffusa conoscenza, ma di rielaborazioni continue.”  
(S. Rodotà)*

**SOMMARIO: 1. Il revirement della Corte di Giustizia. Responsabilità del provider e diritto all’oblio. *The death of the W.W.W.?* – 2. Considerazioni conclusive. La rosa bionica.**

1. Da poco più di un anno il panorama globale del mondo delle comunicazioni digitali affronta una crisi non avvertita ancora chiaramente dalla massa degli utenti, che ad ora hanno solo percepito una appena apprezzabile diminuzione della quantità (e completezza) dei dati che compaiono in videata, nell’immediato, ad una interrogazione dei *search engines* preferiti. Nello stesso periodo si è notata – talora con impazienza, più di recente con stizzita assuefazione – la comparsa della comunicazione riguardante la presenza dei *cookies* all’atto del *downloading* delle informazioni selezionate, e la presa visione e relativa accettazione delle informative cui è tenuto ogni cybervenditore o prestatore di servizi dell’*e-commerce* dai più viene ormai rilevata quando è d’obbligo ricaricare la precedente pagina – per spuntare l’apposita casella di accettazione del trattamento dati – al momento della conclusione di un acquisto *on line*.

Ma certamente ha non poco sorpreso la comunicazione di Google con la ‘sorprendente’ *faq*, in apertura, concernente “*la recente decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea relativa al diritto all’oblio*”.

Dinanzi al proclama dell’ISP anche il più disattento degli internauti ha preso contezza dell’*aliquid novi* che aleggia nel *web*.

Da un anno la dottrina si dedica ad analizzare e prospettare potenzialità, criticità, conseguenze e riflessi che la sentenza *Google Spain SL* avrà certamente sulle attività in rete.

*Ex abrupto* la prima osservazione non può essere che un filosofico, socratico “tanto tuonò che piovve!”



Nel percorso che ha sin qui seguito l'evoluzione delle problematiche di *privacy* nell'odierna cultura sociodigitale – intessuta di (pretese di) diritti, interessi, responsabilità, esigenze di tutela, fra i tentativi dei Legislatori nazionali (individualmente o in associazione comunitaria) – di *giuridificare* e contenere nella monodimensione positiva del diritto una dimensione planetaria, a-territoriale, smaterializzata, incontenibile nella indeterminatezza dei confini, ove sono nullificate le categorie del dove e del quando, e la relatività del binomio spazio-tempo si dilata a livello globale, quando col semplice *click* si attraversano in un istante i continenti geografici e si stringono accordi in una sorta di diffusa ubiquità, si è evidenziato come lo scontro globale tra interessi della *new-economy* e diritti contrapposti richiedeva una soluzione improcrastinabile, al di là delle *soft laws* e delle dicotomie emergenti tra l'incertezza (e l'inadeguatezza) del diritto scritto e del diritto applicato.

Le richiamate, forti questioni che hanno di recente attualizzato i conflitti tra *privacy*, diritto d'autore, libertà di espressione rimasti irrisolti, si erano concluse sul piano della *law in action* – a livello di giurisprudenza nazionale –, col difficoltoso, arduo e talora improduttivo destreggiarsi dell'interprete, ed a livello comunitario con il radicarsi dei giudici di Lussemburgo al dettato delle direttive, nell'arduo ma necessario barcamenarsi tra il rispetto di proporzionalità e competenze, e l'adusato e pressoché sterile invito/richiamo che sollecitava l'intervento dei Legislatori nazionali.

Talché, per evadere la pressante richiesta dell'*habeas data*, a salvaguardia dei diritti fondamentali ormai troppo fragili tra i marosi del *web*, il segnale è giunto ancora una volta dalla giurisprudenza, e dalla Corte di Giustizia europea. .

Con un *revirement* sorprendente quanto coraggioso i giudici comunitari hanno ricercato e trovato la soluzione – forse di comodo –, ma anche ironicamente ispirata a quel principio della *deep pocket* ben noto agli antesignani<sup>1</sup> ed agli odierni seguaci dell'interpretazione economica del diritto, accollando il costo della tutela dei diritti fondamentali a...chi meglio potrebbe sostenerlo.

Ed ecco che mentre già il medesimo *gatekeeper* «cui si applica la direttiva sul commercio elettronico, non può essere assoggettato, nello Stato di residenza della vittima, a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto dello Stato membro in cui è stabilito», in quanto

«l'articolo 14 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, Direttiva n. 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico», nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretato nel senso che la norma ivi contenuta si applica al prestatore di un servizio di posizionamento su Internet qualora detto prestatore non abbia svolto un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati. Se non ha svolto un siffatto ruolo, detto prestatore non può essere ritenuto responsabile per i dati che egli ha memorizzato su richiesta di un inserzionista, salvo che, essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività di tale inserzionista, egli abbia ommesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l'accesso agli stessi» (Corte di Giustizia UE Grande Sez., 23 marzo 2010, cit.) ora invece:

“... l'attività di un motore di ricerca consistente nel trovare informazioni pubblicate o inserite da terzi su Internet, nell'indicizzarle in modo automatico, nel memorizzarle temporaneamente e, infine, nel metterle a disposizione degli utenti di Internet secondo un determinato ordine di preferenza, deve essere qualificata come «trattamento di dati personali», ai sensi [della direttiva n. 95/46/CE], art.

<sup>1</sup> Si consenta il rinvio anche A.G. PARISI, *Diritto Comparato. Ipotesi applicative*, Salerno, 2011, p. 119 ss.



2, lettera b), qualora tali informazioni contengano dati personali, e che, dall'altro lato, il gestore di detto motore di ricerca deve essere considerato come il «responsabile» del trattamento summenzionato, ai sensi dell'articolo 2, lettera d, di cui sopra» (Corte di Giustizia UE, Grande Sez., 13 giugno 2014, n. 131/12<sup>2</sup>).

Infatti, nella sua decisione innovativa la Corte di Lussemburgo non considera più il *provider* irresponsabile dei contenuti e degli illeciti che si limita ad ospitare sulla propria piattaforma di servizi, bensì abiurando con rivoluzionaria audacia alle proprie precedenti e coerenti determinazioni – giusta spec. Corte di Giustizia 24 novembre 2011, C- 70/10, cit. – e considerando che le informazioni *pubblicate o inserite da terzi su Internet, indicizzate in modo automatico, memorizzate temporaneamente e, infine, messe a disposizione degli utenti possono contenere dati personali*, stabilisce che l'attività del motore di ricerca deve essere qualificata come «trattamento di dati personali» e che il gestore di detto motore di ricerca deve essere considerato come il «responsabile» del trattamento summenzionato.

Ove si consideri che nell'ordinamento italiano il trattamento dei dati personali costituisce attività pericolosa, quindi è soggetto alla ben più gravosa responsabilità di cui all'art. 2050 c.c., non si tratta di un impegno poco oneroso, e se sinora l'ISP poteva sottrarsi alla certezza della definizione del 'luogo di stabilimento', grazie alle cortine caliginose delle società collegate a mo' di scatole cinesi, ora la Corte distrugge ogni alibi indicando altresì, *ex se*, che l'art. 4, § 1, lett. a, della direttiva n. 95/46 /CE deve essere interpretato nel senso che *un trattamento di dati personali viene effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile di tale trattamento nel territorio di uno Stato membro... qualora il gestore di un motore di ricerca apra in uno Stato membro una succursale o una filiale destinata alla promozione e alla vendita degli spazi pubblicitari proposti da tale motore di ricerca e l'attività della quale si dirige agli abitanti di detto Stato membro*.

In tal modo la responsabilità torna a gravare – in modo equo e giusto – su chi gestisce e trae profitto dai *data logs*, bypassando con rapidità esponenziale le questioni precedentemente addotte del luogo – materiale – ove era ubicata la banca dati o l'attività principale del provider e del precedente divieto di assoggettarlo a *prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto dello Stato membro in cui è stabilito*. È dunque luogo di

---

<sup>2</sup> Corte di Giustizia, Grande sezione, Sent. 13 giugno 2014, in C-131/12, *Google Spain SL c. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)*. La vicenda in sintesi: il sig. Costeja González denuncia all'Agencia Española de Protección de Datos La Vanguardia Ediciones SL, Google Spain e Google Inc. per non aver deindicizzato e rimosso dal motore di ricerca i suoi dati personali che consentivano l'accesso a due pagine del quotidiano *La Vanguardia*, sulle quali figurava l'annuncio di una vendita all'asta di immobili pignorati menzionante il suo nome. [Nel dettaglio, quando un utente di *Internet* introduceva il nome Costeja González nel motore di ricerca, era indirizzato a due pagine dell'archivio storico *on line* del quotidiano – rispettivamente del 19 gennaio e del 9 marzo 1998 –, sulle quali figurava l'annuncio di una vendita all'asta di immobili connessa ad un pignoramento effettuato per la riscossione coattiva di crediti previdenziali. Tra l'altro Costeja González affermava che il pignoramento effettuato nei suoi confronti era stato interamente definito da svariati anni e che la menzione dello stesso era ormai priva di qualsiasi rilevanza. L'Autorità spagnola respinge la richiesta del ricorrente di sopprimere o modificare le pagine suddette affinché i suoi dati personali più non vi comparissero ma, accogliendo in parte la denuncia e menzionando il suo 'diritto all'oblio', ordina a *Google Inc.* di adottare le misure necessarie per rimuovere dai propri indici i dati personali riguardanti l'interessato e di impedire in futuro l'accesso a tali notizie. Tanto, in base all'assunto che i gestori dei *search engines*, agendo quali intermediari della società dell'informazione ed effettuando un trattamento di dati per il quale sono responsabili, sono assoggettati alla normativa in materia di protezione dei dati.



stabilimento del prestatore di servizi quello nel quale ricava – *rectius*, dal quale materialmente provengono – i suoi profitti<sup>3</sup>. E ciò appare ancora più giusto nel continente del canone del *cuius commoda, eius et incommoda* coniato dalla solidissima praticità dei padri romani del diritto che, d'altronde, erano stati a tal punto acuti e precursori da preconizzare anche l'immaterialità delle transazioni:

*«Quaedam praeterea res corporales sunt, quaedam incorporales. Corporales hae quae tangi possunt, velut fundus homo vestis aurum argentum et denique aliae res innumerabiles. Incorporales sunt quae tangi non possunt, qualia sunt ea quae jure consistunt, sicut hereditas usufructus obligationes quoquo modo contractae»<sup>4</sup>.*

La meticolosità della sentenza va ben oltre, e procede col puntualizzare gli altri obblighi che dalle norme invocate discendono, in base alle quali Google, come è effettivamente accaduto, sarebbe potuto essere destinatario di richieste di cessare il trattamento dei dati personali dell'interessato per la deindicizzazione di determinati contenuti. Dunque «il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei *links* verso pagine *web* pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine *web* di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine *web* sia di per sé lecita». Del resto l'utente interessato, sulla scorta dei suoi diritti fondamentali derivanti dagli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza-Strasburgo, può chiedere che il dato che lo riguarda non venga più messo a disposizione del grande pubblico tramite l'inclusione in un elenco di risultati. Rileva come, per la Corte, i diritti fondamentali di cui sopra prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull'interesse del pubblico che senza, probabilmente, esserne consapevole, non potrà accedere all'informazione suddetta.

Tale prevalenza potrà essere esclusa solo qualora il ruolo ricoperto dal medesimo soggetto nella vita pubblica giustifichi, alla luce dell'interesse pubblico preponderante, l'ingerenza nei suoi diritti e nella sua *privacy*.

Perché la scelta di affidare al *Search Engine*, un soggetto privato, il compito di operare caso per caso, il bilanciamento di diritti e interessi in gioco<sup>5</sup>?

---

<sup>3</sup> La decisione è in piena armonia col dettato del Codice civile e con l'avveduta decisione della Suprema Corte che, ben in anticipo rispetto ai giudici di Lussemburgo, aveva già stabilito che: «da fattispecie causativa di responsabilità aquiliana presuppone il danno risarcibile, e poiché il danno risarcibile non si identifica con l'evento illecito generatore del danno (che è solo una componente – *assieme alla condotta ed al nesso di causalità – del fatto illecito*), il 'luogo in cui è sorta l'obbligazione' è il luogo in cui si è verificato detto danno, patrimoniale o morale, conseguente al fatto illecito. Ciò comporta che in caso di una lesione della reputazione perpetrata a mezzo Internet lamentata da una persona giuridica, l'obbligazione di risarcire il danno patrimoniale ed il danno morale (tipicamente danni – conseguenze) può ritenersi sorta esclusivamente allorché i predetti danni si siano verificati, sia pure quale conseguenza dell'evento diffamatorio, e quindi – salva diversa situazione fattuale prospettata dal danneggiato – nel luogo del domicilio o della sede del soggetto offeso, posto che il danno risarcibile diviene concreto con riferimento agli effetti del discredito che derivano al danneggiato nel suo ambiente prima e più che altrove». (Cass., 8 maggio 2002, n. 6591, in *Danno e resp.*, 2002, 817 e in *Resp. Civ. e Prev.*, 2002, 1327, con nota di De Cristofaro).

<sup>4</sup> Gai. *Inst.* II, II.

<sup>5</sup> Il Garante per la protezione dei dati personali in più occasioni ha affrontato la questione dell'aggiornamento delle informazioni presenti nei motori di ricerca: una problematica che talora è apparsa di ardua risoluzione, in quanto la tecnica del *mirroring* che permette la copia (*mirror*) di *files*



Google è il motore di ricerca che occupa attualmente una posizione dominante in campo planetario, ed è prevedibile che tale *status* durerà ancora a lungo, non fosse altro che per le amplissime possibilità economiche che da tempo gli consentono di gestire al meglio, in sostanza, la propria sicurezza esistenziale, i.e. quella della rete e del mercato digitale: ed è agevole rappresentarsi le decine di *equipes* di eccellenza che da anni certamente si adoperano e ricercano per prevenire possibili problemi e trovare soluzioni.

Non è un caso, forse, che in un momento di crisi, anche valoriale, il Giudice di Lussemburgo abbia affidato la – temporanea, contingente, legata al momento di crisi di strutture giuridiche e di valori – gestione i.e. soluzione di un problema che investe interessi smisurati come quelli connessi ai risarcimenti e al diritto d'autore al soggetto che è parso, per molti aspetti, maggiormente accreditato, in quanto direttamente coinvolto nel *Digital System*, più competente, perché certamente supportato da gruppi di lavoro senza pari e, *last but not least*, a parere di chi scrive, l'unico capace di rappresentare il *trait d'union* tra le due sponde – ancora troppo distanti – dell'oceano, tra la cultura nordamericana abbarbicata al paradigma proprietario e la *vision* improntata alla sacralità della *rule of the law* e dei diritti personalissimi cui è improntato il sistema giuridico continentale. Ed il *Search Engine Google*, coinvolto in entrambi i contesti, saprà adattare, con disinvoltura talora impudente, il *digital right* di cui appare arbitro ai casi diversissimi che affronterà sulle due rive dell'Atlantico, e necessariamente dovrà attenersi, almeno in gran parte, al criterio della *reasonableness* così caro al *common law*, che ora diventa anche, per certo verso, garanzia per il *civil law* e per l'UE.

Se, da una parte vi è chi plaude ed esalta la trasformazione, compiuta nello spazio di due sentenze<sup>6</sup>, dei giudici di Lussemburgo in Giudici dei diritti con vocazione

---

presenti in un sito e la loro replicazione sistematica rende ormai superfluo l'accesso al *file* originario, essendo sufficiente l'accesso ad un sito contenente il *mirror* che comunque è sempre rintracciabile all'interno della rete. Dopo la sentenza *Google Spain SL*, affrontando il tema del trattamento dei dati personali il Garante ne ha evidenziato gli effetti positivi, individuandoli, essenzialmente, nell'aver dato al diritto all'oblio una dimensione giuridica pratica e non soltanto teorica. Peraltro l'*Autorità* già precedentemente aveva affrontato il tema del trattamento dei dati personali a fini giornalistici ribadendo che la loro pubblicazione è lecita, anche in assenza del consenso dell'interessato, quando non ledono i diritti fondamentali della persona, e dunque nel rispetto del relativo codice deontologico. Critiche e perplessità sorgono invece nel Garante italiano soprattutto quanto all'aver la Corte assegnato ad una società privata come Google il delicatissimo compito di effettuare il bilanciamento tra i diritti in gioco in base a propri non specificati criteri, mentre tale compito sarebbe dovuto spettare ai giuristi europei.

<sup>6</sup> Corte di Giustizia UE Grande Sez., 8 aprile 2014, n. 293/12, *Digital Rights Ireland* e altri, in *Giur. It.*, 2014, 8-9, p. 1850: "La direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE, essendo incompatibile con gli articoli 7, 8 e 52, 1° comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, è invalida.... La conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione prevista dalla Dir. 2006/24 è idonea al perseguimento dell'obiettivo sostanziale della direttiva di contribuire alla lotta contro la criminalità grave e alla sicurezza pubblica in quanto i dati da conservarsi permettono alle autorità nazionali competenti di disporre di possibilità supplementari di accertamento dei reati gravi e costituiscono quindi uno strumento utile per le indagini penali. Nondimeno, per quanto fondamentale e di interesse generale, tale obiettivo non può di per sé giustificare il fatto che una misura di conservazione, come quella istituita dalla Dir. 2006/24 sia considerata necessaria: in ossequio al principio di proporzionalità, occorre che la normativa dell'Unione preveda regole chiare e precise che disciplinino la portata e l'applicazione della





nomofilattica – *rectius* nomopoietica –<sup>7</sup> sono per certo fondate le critiche diffuse che hanno percorso la dottrina continentale, e tutte conferenti problemi seri e di lunga portata.

Del primo e più rilevante problema si è già accennato: l'aver concesso a Google la *carte blanche* nella gestione dei *personal data*<sup>8</sup>; l'altro, concerne la capacità di conciliare la libertà di espressione, di informazione, di conoscenza ed il diritto alla *privacy*, qui declinato anche come diritto all'oblio.

Che abbia influenzato la decisione della corte lo scandalo delle intercettazioni da parte della *National Security Agency* non appare probabile: le attività di spionaggio e di intercettazione sono così diffuse, da tempo, da aver indotto, almeno agli alti livelli decisionali, una quantomeno serena assuefazione, oltre alle consuete contromisure.

---

misura *de qua* e impongano requisiti minimi in modo che le persone i cui dati sono stati conservati dispongano di garanzie sufficienti che permettano di proteggere efficacemente tali dati contro il rischio di abusi e di eventuali accessi e usi illeciti, tanto più quando i dati personali sono soggetti a trattamento automatico. (*Cause riunite C- 293/12 e C-594/12 e Google Spain SL*, cit).

<sup>7</sup> Sul ruolo nomopoietico progressivamente affermatosi nella giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea in generale e sulla volontà del giudice comunitario di portare avanti una visione autonoma della tutela dei diritti fondamentali in ambito europeo cfr. M. CARTABIA (a cura di), *I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee*, Bologna, 2007.

<sup>8</sup> All'indomani della sentenza *Google Spain*, il 26 novembre 2014 il Gruppo di lavoro dei garanti europei (*Article 29 working party*) ha elaborato, in tredici punti, le linee guida contenenti l'interpretazione ufficiale delle autorità Garanti riguardo alla disciplina del diritto all'oblio. Tra le problematiche affrontate rilevano quella relativa ai confini territoriali della Rete in relazione alla deindicizzazione dei *link* dai motori di ricerca (che, anche ad avviso del Garante italiano, deve essere attuata in modo da garantire l'effettiva e completa tutela dei diritti degli interessati e quindi estesa ai domini *.com* più importanti, in quanto *limitarla ai soli domini UE, sulla base del fatto che gli utenti tendono ad accedere ai motori di ricerca attraverso i domini nazionali, non è sufficiente*) e, soprattutto, quella relativa alla necessità di arginare *la possibilità che il ricorso al diritto all'oblio diventi un mezzo per riscrivere il passato*. A tal fine, il Gruppo prescrive che il *link* che veicola l'informazione deindicizzata resti ugualmente accessibile, anche se con chiavi di ricerca che non coinvolgano il nome di colui che chiede la rimozione. Il che oggi appare possibile, tramite agli attuali sistemi di crittografia e di 'anonimizzazione' di massa. Cfr., in argomento, F. MELIS, *Il diritto all'oblio e i motori di ricerca nel diritto europeo*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2/2015. Adde, G. SCORZA, *Archivi dei giornali online: vietato falsificare la storia. L'affondo dell'Avvocato generale della Corte Ue*, pubblicato il 17 luglio 2013 all'indirizzo: <http://www.chefu.uro.it/2013/07/archivi-dei-giornali-online-vietato-falsificare-la-storia-laffondo-dellavvocato-generale-dellacorte-ue/>

Sul tema rileva il Regolamento della Comunità europea 23 luglio 2014, n. 910/2014 [Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE], pubblicato nella G.U.U.E. 28 agosto 2014, n. legge 257 ed entrato in vigore il 17 settembre 2014. Adde, il Regolamento della Comunità europea 8 settembre 2015, n. 2015/1502 [Regolamento di Esecuzione della Commissione relativo alla definizione delle specifiche e procedure tecniche minime riguardanti i livelli di garanzia per i mezzi di identificazione elettronica ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno], pubblicato nella G.U.U.E. 9 settembre 2015, n. legge 235; entrato in vigore il 29 settembre 2015, completo dell'Allegato contenente le *Specifiche e procedure tecniche per i livelli di garanzia basso, significativo ed elevato per i mezzi di identificazione elettronica rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica notificato*.



Tra i rischi c'è sicuramente quello di aver favorito la nascita di un monopolio<sup>9</sup> – se non egemonico, quantomeno illuminato: d'altronde con l'audacia che ha mostrato nelle due diverse occasioni di *Digital Rights Ireland* e *Google Spain SL* la Corte di giustizia potrebbe riappropriarsi, almeno in parte, della fiducia concessa. E c'è la possibilità che – per l'alto costo, quasi proibitivo in termini di tempo e di operatività strutturale, di una valutazione caso per caso, delle richieste di cancellazione –, l'ISP indulga, *eyes closed*, alla tecnica del *notice and take down*.

Ma è certamente ipotizzabile invece che il *Provider* adopererà la necessaria 'prudenza e diligenza' adattandole al fabbisogno del caso e, di volta in volta, ai soggetti. Non è certamente casuale la predisposizione da parte di Google e l'invio agli utenti della ben nota comunicazione, completa dell'apposita modulistica<sup>10</sup>, che certo era predisposta da tempo<sup>11</sup>.

Non può escludersi, peraltro, che la decisione della Corte di Giustizia non sia una presa di posizione da 'ultima spiaggia' bensì una provocazione dall'effetto dirompente rivolta al Legislatore europeo e nazionale, per obbligarlo ad interventi risolutivi e dirimenti, o a una *buona scrittura delle leggi*. Ma resta comunque la problematica della a-territorialità della realtà digitale, e della necessità di una politica internazionale del diritto e dell'economia che porti alla conciliazione di mentalità e concezioni ancora lontane e differenti come la 'cultura' di *common law* e quella di *civil law*.

Nell'attesa, il Grande veicolatore resta Google, l'amministratore (unico) 'pro tempore' della *recherche*, l'arbitro designato e il difensore dei diritti del *web*, anche contro le *Majors* e le multinazionali, *tout court* il Mediatore della Rete. Con una sola, vera garanzia: i Colossi della Rete non uccideranno mai la Rete. Talché la sopravvivenza di *Internet* e dei "nuovi" diritti all'informazione, alla navigazione senza confini, alla ricerca digitale degli utenti saranno comunque salvaguardati, nel rispetto degli altri diritti fondamentali e della *privacy i.d.* della dignità e dell'essenza dell'individuo, fino al momento in cui appariranno in esaurimento le risorse, i *commons* del *web*. E forse questo accadrà, quando più che di *Internet* planetario si discorrerà di Rete interplanetaria: *but not today!*

2. Nell'era della grande trasformazione tecnologica le relazioni sociogiuridiche sembrano ormai svolgersi su un piano ibrido di vita *on line* e vita *off line*: il mito del mercato unico dai confini europei si è espanso, grazie all'evoluzione delle I.C.T. a livello globale in una realtà digitale in cui la nuova *lex mercatoria* si impone incontrollata e incontrollabile. Le contrattazioni via *web*, travalicando dimensioni e confini di spazio-tempo, hanno trasformato il mercato unico in mercato ubiquitario e universale, talché

---

<sup>9</sup> Cui potrebbe condurre l'abuso del potere di valutazione nel bilanciamento dei diritti, ma Google ISP è sufficientemente potente da contenere in limiti ragionevoli la tentazione di indulgere nella tutela dei propri interessi, più di quanto ciò non sia già nella realtà delle cose.

<sup>10</sup> Di cui si unisce l'indirizzo *link*: [https://support.google.com/legal/contact/lr\\_endpa?product=websearch&hl=it](https://support.google.com/legal/contact/lr_endpa?product=websearch&hl=it).

<sup>11</sup> Non sarebbe forse lontano dalla realtà congetturare che Google, il *Search Engine* dominante nel *web*, sia supportato dalle *equipes* di *Internet2\**, l'*optimum* della ricerca digitale occidentale.



accade che i *custodes* (leggi: i giudici di Lussemburgo) sono stati pragmaticamente obbligati a delegare il controllo al più potente esponente dei ‘controllati’. Talché i nuovi Giganti del mercato, in una sorta di neo-colonizzazione, dettano nuovi confini artificiali che accomunano *tranches* di popolazioni, condizionate dal collasso economico e dallo spread, in fasce graduate a più livelli di una crisi caratterizzata anche, là dove l’economia alimenta se stessa col traffico delle armi, da una inarrestabile migrazione di massa di dimensioni bibliche, che dal livello più basso e precario spinge l’umanità povera verso il miraggio della sopravvivenza e, chissà, del benessere.

E intanto il Grande Paese del Nord – nella sua nuova dimensione, nei suoi nuovi confini digitali –, in parte ancora immune dalla miseria dell’estremo Sud del mondo, continua la corsa verso l’inarrestabile sviluppo dell’economia di mercato, nel moltiplicarsi delle iniziative di *merchandising* e *marketing* personalizzato che, grazie alla profilazione degli utenti dell’*e-commerce* riduce al minimo i rischi ed ottimizza i guadagni inducendo nei *customers* bisogni forgiati su misura, prima ancora che i destinatari ne siano consapevoli: i droni che popolano il *web* invadono la *privacy* e la nuova dimensione dell’*infosfera*, del patrimonio di conoscenze e di connotazioni personali che caratterizzano l’individuo, ridotto ormai a persona ... *disincarnata, tutta risolta nelle informazioni che la riguardano, unica e “vera” proiezione nel mondo dell’essere di ciascuno.*

E nel nuovo mercato indotto e condizionato dai nuovi pervasivi strumenti della pubblicità e dalle contrattazioni elettroniche generalizzate i benefici attesi e le *faillites* aumentano a dismisura, grazie alla stessa accattivante facilità del *point and click* ed alla rapidità delle stipulazioni, laddove lo spazio per le riflessioni si riduce o si azzerà, mentre il desiderio del bene-oggetto, artatamente proposto e reso irresistibilmente appetibile, prevale e si traduce talora nella smania di impossessamento, disegnando i tratti di una nuova dipendenza – in aggiunta a quella da giochi elettronici, da scommesse, da *drugs* –, anch’essa gravida di conseguenze anche tragiche.

Talora le I.C.T., dimensionate a misura d’uomo, facilitando l’acquisizione di conoscenze e agevolando la soddisfazione delle quotidiane esigenze di vita, ottimizzando le scelte e i costi – anche in termini di tempo – del *ben essere* quotidiano, trasformano lo *store* in uno “spazio di relazione, in cui tutto è in *real time*, fisico e virtuale insieme”<sup>12</sup>: e tuttavia i *retailers*, i rivenditori, non si sottraggono alla legge del profitto che contemporaneamente li induce ad appropriarsi delle informazioni riguardanti stili di vita e gusti alimentari mappando e tracciando ogni tipologia di consumatore, dal vegano all’*italian food lover* o al *green&ethic customer*<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> Carrefour, Conad, Coop, sono impegnati nell’attuazione del programma della “omnicanalità”, che integra momenti *on line* e *off line* nella modalità ‘click&collect’: la spesa si prenota sul *web* e si ritira in negozio.

A Catania, nei pressi della STMicroelectronics, la *start up* siciliana Wib ha creato il primo *smart store* della Coop: i dipendenti possono ordinare la spesa giornaliera dal *mobile* e ritirarla a fine turno.

<sup>13</sup> Rileva il caso - anche - italiano delle etichette *storytelling*, che raccontano la storia del prodotto agroalimentare, presentate in occasione dell’Expo dalla Barilla, grazie al supporto di Nttdata, (*major* specializzata in *ITservices*, con sede a Tokyo e filiali anche su tutta Italia, oltre che nel mondo), in cui il QRcode stampato sulle confezioni delle Farfalle Barilla, tramite il *link* al sito in cui viene ricostruito tutto il percorso della pasta, dalla semina al raccolto, narra la storia di una spiga di grano che diventa ‘farfalla’. È l’*Internet of things*, l’*Internet* delle cose: “I prodotti parlano e ravvivano la cultura dei territori?” spiega Walter Ruffinoni, amministratore delegato di Nttdata Italia, tramite l’inclusione nelle confezioni di “*un tag, un contrassegno che agevoli la rilevazione dei dati, migliorando, attraverso la trasparenza delle informazioni, l’interazione con*





Si impone così la nuova strategia del *proximity marketing*, che si avvale della diffusione degli *smarthphone* e delle *App* dedicate con cui lo shopping è a portata di *mobile*<sup>14</sup>, e nel contempo, attraverso dispositivi *bluetooth* a basso consumo di energia e ultrasuoni, si segue il percorso del cliente negli *stores*, valutando le soste e i comportamenti individuali dinanzi al prodotto: talché le offerte sono proposte in modo mirato e i prezzi diventano ‘dinamici’, poiché alla cassa a *quel* cliente sono presentati coupon digitali su misura e promozioni *ad hoc*<sup>15</sup>.

Il pianeta delle nuove tecnologie accanto ai benefici e alle conquiste del progresso ha indotto dunque nuove difficoltà, nuove problematiche e talora nuove povertà: ma alla base delle manipolazioni, di distorsioni o condizionamenti, vi è sempre una questione di *privacy*.

La *privacy* è infatti tema centrale in tutti gli ambiti ad ora considerati: essa è involucro e protezione della dignità umana e delle sue libertà, poiché dove si travalicano le mura della *infosfera* si rende l'uomo schiavo, privo persino della libertà di pensare in modo autonomo, di desiderare e di prospettarsi senza condizionamenti il proprio futuro, che in realtà si concreta passo dopo passo, anche negli *small worlds*, nelle piccole cose, nelle piccole scelte, nelle piccole conquiste di ogni giorno.

Se è vero che, in termini evolucionistici, ‘la funzione sviluppa l'organo’, l'uomo deve ineluttabilmente riappropriarsi della sua facoltà di volere e disvolere, onde evitare la possibile atrofia della sua consapevolezza ossia, *tout court*, della sua personalità, ipotesi che si colloca esattamente e drammaticamente agli antipodi del dettato dell'art. 2 Cost. e del diritto diffusamente condiviso alla *freie Entfaltung der Persönlichkeit*.

Tutelare la *privacy*, il diritto dell'uomo ad essere libero è quindi il nuovo traguardo, forse quello più importante e decisivo da affrontare per ricondurre il mondo senza frontiere del business e delle multinazionali *alla misura* della persona: se ne sono avveduti i giudici di Lussemburgo, ed ora ogni cittadino europeo attende nel merito le *buone leggi* necessarie per assicurare al progresso ancora ‘magnifiche sorti’, perché l'essere umano non sia succube, ma dominatore delle nuove magie dell'informatica e del mercato da esse connotato.

---

*il cliente e la sua conoscenza*”. Enrico Cantoni, il responsabile del settore *Retail* della Nttdata precisa che in Giappone “la tecnologia consente ai commercianti di valutare il tempo in cui il consumatore si sofferma davanti al prodotto, se lo tocca – e quante volte –, se lo compra o passi avanti”.

<sup>14</sup> In Italia il numero di acquisti *on line* raggiungerà, a fine 2015, i 250 milioni e, a livello mondiale, quello delle transazioni tramite *smartphone* sfiorerà i 47 miliardi. Secondo l'“Osservatorio della *digital innovation*” del Politecnico di Milano la spesa da supermercato (il *grocery*) nel corso del medesimo anno supererà, grazie agli acquisti *on line*, i 200 milioni di euro.

<sup>15</sup> Per Giorgio Scarpelli, vicepresidente di Nttdata Italia, impegnata in Calabria in un progetto pilota per la valorizzazione e la protezione delle risorse territoriali, è giunto il tempo delle *Smart Land*, dei *territori virtuosi capaci di sviluppare le proprie vocazioni e di rafforzare la propria identità*: nuovi strumenti controllano tutti i parametri agronomici, una rete di sensori a bassa frequenza consente di pianificare la produzione, *misurando per ogni ettaro coltivato acqua e concimi, i venti e l'umidità della terra, necessari per raggiungere il volume di produzione* calcolato in base alle richieste del mercato. È dunque agricoltura *smart*, “a patto che nei territori si faccia sistema, per innalzare i livelli di qualità e di efficienza economica”. Peraltro la Nttdata, nella sede di Cosenza, sta sviluppando la tecnologia delle reti di sensori *wireless* – *Wireless sensor networks* – e, assieme a ‘Poste Italiane’, ha creato nella città vecchia il primo centro di *Cyber security*.



Buone leggi, dunque, che diano effettività a quella tanto auspicata informazione ed educazione del *consumer*/cittadino, e buoni giudici che sappiano applicare con granitica equità ed irriducibile saggezza il rispetto della integrità della dignità umana, anche là dove un sommario e adusato giudizio sembri indulgere verso una *vis* punitiva che negando il *favor rei* sottragga a quest'ultimo anche una sua inviolabile libertà<sup>16</sup>.

Ed il nuovo dovere che emerge dunque dall'evoluzione del diritto vivente è quello che obbliga anche individualmente l'*uomo microcosmo*, dalle immutate, intatte capacità e potenzialità, ad essere protagonista dell'odierno umanesimo digitale, per gestire e dirimere difficoltà sempre nuove e navigare sicuro, protetto dall'usbergo dei propri diritti fondamentali, verso nuove frontiere, guidato dalle chiare stelle delle leggi nello sconfinato spazio del *web*.

Perché il potere dell'uomo si fonda sulla sua libertà, che è imprescindibile dalla salvaguardia – incondizionata – della dignità della persona umana

**La rosa bionica.** Magnus Berggren, dell'università svedese di Linköping – come descrive sull'ultimo numero di *Science Advances* che mostra in copertina una sontuosa rosa rossa – ha creato, assieme a Ove Nilsson la prima rosa bionica, in tutto simile al fiore naturale, tranne che per i circuiti elettrici e i sensori che sostituiscono, nei propri conduttori, la linfa. Per la precisione, si tratta di tubercoli di polimeri che si accrescono all'interno dei vasi linfatici senza danneggiarli e che, grazie a software sofisticatissimi, veicolano un reticolo di impulsi elettrici da e verso ogni punto della pianta.

Tramite tale sistema, è possibile influenzare la concentrazione delle varie sostanze che governano la crescita del fiore, e sarà possibile in futuro – sempre attraverso stimoli elettrici – modificarne il colore o utilizzare l'energia derivante dalla clorofilla.

La rosa digitale forse configura emblematicamente un'ultima *but not least* brutale manipolazione della natura e della sua bellezza incomparabile, così come è brutale la manipolazione digitale della persona.

Ma piace qui riformulare la ben nota chiosa:

---

<sup>16</sup> Rileva, a tal proposito, come proprio i Supremi giudici della patria di *Internet* e dei sistemi più invasivi di sorveglianza anche nei confronti di chi è colpevole conclamato non cedano ad un facile giudizio di *real politics*, bensì garantiscano la sacralità del Quarto Emendamento: il percorso che ha condotto l'interprete a considerare in contrasto con i diritti da quello tutelati le intrusioni nella *Privatsphäre* altrui tramite sistemi sempre più sofisticati giunge infatti ad una meta emblematica nel caso *Kyllo v. United States* (533 U.S. 27, 2001). Danny Lee Kyllo all'interno della propria casa aveva realizzato una piccola piantagione *indoor* di marijuana, utilizzando lampade alogene di grande voltaggio atte ad indurre la fotosintesi. Gli agenti della polizia di Florence in Oregon, non potendo invadere senza *subpoena* la sua *home*, tramite un dispositivo F.L.I.R. che riproduceva l'immagine termica della parte della casa che emanava una radiazione di calore vistosamente anomala, ottennero poi un regolare mandato e di seguito Kyllo venne condannato dalla Corte distrettuale ed in appello. Kyllo si rivolge alla Corte Suprema. A giustificazione delle insolite tecnologie utilizzate, gli investigatori adducono la circostanza che le emissioni 'anomale' di calore provenienti dalle mura dell'abitazione avevano – comunque – invaso lo spazio pubblico esterno. Per la *Supreme Court*, «the rule under the Fourth Amendment is that arrests and searches conducted outside the judicial process, without prior approval by judge or magistrate, are *per se* unreasonable». La Corte Suprema stabilisce che la *search* operata dagli agenti era irragionevole e quindi incostituzionale, e dato che *a person has an expectation of privacy in his or her home*, di conseguenza, il governo non può condurre indagini irragionevoli, nemmeno con tecnologie che non penetrano nella casa.

(\*) Alcune delle ultime considerazioni sono state, in parte, già espresse in: A. G. PARISI, *E-contract e privacy*, Torino, 2015.



*Stat rosa pristina datis. Data nuda tenemus.* (\*)